GLI OBIETTIVI

Favorite le aziende destinate a quotarsi nel listino Aim

È chiara l'intenzione del legislatore di favorire un notevole afflusso di capitali verso le pmi con i Pir alternativi. Lo si desume dal fatto che una quota, per almeno i due terzi dell'anno, pari ad almeno il 70% del valore complessivo del piano, va indirizzata a imprese diverse da quelle inserite:

- negli indici Ftse Mib e Ftse Mid Cap della Borsa italiana
- in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

Quindi si nota come il tentativo sia proprio quello di canalizzare importanti risorse verso le pmi: almeno il 70% del piano deve prescindere sia da imprese quotate al Ftse Mib, che è il listino principale, ma anche il Ftse Mid Cap che riguarda le aziende a media capitalizzazione, estendendo poi il concetto agli omologhi listini europei.

Se dunque escludiamo questi segmenti, risulta evidente che la manovra dovrebbe favorire fortemente le aziende che siano destinate a quotarsi all'Aim. Ciò consente, infatti, una maggior liquidità del titolo rispetto ad imprese che non siano quotate, nonché una serie di vantaggi rispetto a queste ultime. Ciò in quanto le aziende quotate sono più resilienti, più in grado di competere sui mercati internazionali, rispettano requisiti organizzativi e di corporate governance superiori alle società chiuse, mostrano tassi di crescita superiori rispetto alle prime e una maggiore redditività, sono infine sottoposte a stringenti obblighi di trasparenza, ivi compresa la revisione di bilancio da parte di soggetti vigilati.

Il mercato Aim Italia è gestito da Borsa Italiana, è nato nel 2009 e rappresenta oggi circa il 35% come numero di società quotate nell'intero listino di borsa. Al 1° luglio 2020 sono 128 le società quotate su tale mercato, la capitalizzazione complessiva è pari a 6,2 miliardi di euro, mentre quella media è di circa 48 milioni di euro (dati Assoaim).

Un sicuro impulso allo sviluppo del mercato può venire anche dall'incentivazione fiscale. A tal riguardo ricordiamo che l'articolo 1, commi 89 - 92 della legge 205/2017 e il Dm 23 aprile 2018 prevedono il riconoscimento di un credito d'imposta sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle pmi. Si tratta di un credito d'imposta che può essere riconosciuto nella misura massima del 50% (fino a un importo massimo di 500.000 euro) dei costi complessivamente sostenuti dal 1° gennaio 2018 fino alla data in cui si ottiene la quotazione e, comunque, entro il 31 dicembre.2020 (si veda Il Sole 24 Ore del 27 aprile 2018 e del 26 marzo 2019). Considerato che la misura agevolativa scadrà il prossimo 31 dicembre e che nel corrente anno le quotazioni si sono ridotte fortemente per via dell'emergenza Covid-19, in linea con l'impulso che la norma di introduzione dei Pir alternativi intende dare alle pmi e a quelle fra esse quotate all'Aim, sembrerebbe assai auspicabile che la misura di incentivazione fiscale del bonus quotazioni possa essere prorogata oltre il 2020 ed eventualmente anche rafforzata.

—**A.Ge.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA